Ordinanza del Tribunale del 1º febbraio 2018 — ExpressVPN / EUIPO (EXPRESSVPN)

(Causa T-265/17) (1)

(«Marchio dell'Unione europea — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo EXPRESSVPN — Impedimento assoluto alla registrazione — Domanda di riforma — Capo della domanda unico — Irricevibilità»)

(2018/C 112/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ExpressVPN Ltd (Glen Vine, Île de Man) (rappresentante: A. Muir Wood, barrister)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 febbraio 2017 (procedimento R 1352/2016-5), concernente la registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1265562 del marchio figurativo EXPRESSVPN

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ExpressVPN Ltd è condannata alle spese.
- (1) GU C 202 del 26.6.2017.

Ricorso proposto il 16 gennaio 2018 — Grecia / Commissione

(Causa T-14/18)

(2018/C 112/42)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou ed E. Chroni)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui esclude dai finanziamenti dell'Unione europea spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel settore degli aiuti connessi alla superficie per l'anno di domanda 2014 e corrispondenti al 5 % dell'importo complessivo delle spese sostenute per gli aiuti relativi ai pascoli, per un importo lordo di EUR 15 583 893,42 (importo netto di EUR 12 482 555,68);
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla Repubblica ellenica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la rettifica finanziaria contestata del 5 % degli aiuti connessi alla superficie relativi ai pascoli è stata imposta ingiustamente, in base ad un errore di fatto ed in violazione del principio di proporzionalità.